

# Circolare informativa

n. 09/2019 del 1 settembre 2019

## In questa Circolare:

**Calendario adempimenti del mese di Settembre**  
(imprese e professionisti)



STUDIO VALENTI ASSOCIATO  
PROFESSIONISTI D'IMPRESA  
COMMERCIALISTI - AVVOCATI - REVISORI LEGALI

## Calendario adempimenti del mese di Settembre

### 1 DOMENICA<sup>(1)</sup>

**Contenzioso**

**Sospensione feriale dei termini** - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dall'1.08.2019 (D.L. 132/2014).

### 4 MERCOLEDÌ

**Accertamento**

**Sospensione termini** - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

### 15 DOMENICA<sup>(1)</sup>

**Iva**

**Registrazione** - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

**Registrazione** - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

**Operazioni con l'estero** - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

<b>Iva</b>	<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

**16 LUNEDÌ**

<b>Imposte dirette</b>	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). <b>Redditi 2019</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
<b>Iva</b>	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2019. <b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. <b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2019.
<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
<b>Ragionieri Commercialisti</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).

<b>Consulenti del lavoro</b>	<b>Enpacl</b> - Termine di versamento della 3ª rata del contributo soggettivo anno 2019 e del contributo integrativo minimo. Entro oggi deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all'ammontare del volume d'affari ai fini Iva conseguito nel 2018.
<b>Inps</b>	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
	<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	<b>Agricoltura</b> - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2019.
	<b>Agricoltura</b> - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1º trimestre 2019, mediante il Mod. F24.

**20 VENERDÌ****Conai****Denuncia** - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.**25 MERCOLEDÌ****Iva****Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modificati, inoltre, i limiti per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Prov. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).

30 LUNEDÌ<sup>(2)</sup>

<b>Imposte dirette</b>	<b>Redditi 2019</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.
	<b>Modello Irap 2019</b> - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA), senza maggiorazione.
	<b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2018 e di 1° acconto 2019, senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.
	<b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.
	<b>Sostituti d'imposta "minimi"</b> - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2018 da parte dei sostituti d'imposta per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
	<b>Redditi 2019</b> - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
	<b>Mod. 730/2019</b> - I contribuenti comunicano al sostituto d'imposta di non voler effettuare o di effettuare un minore acconto dell'Irpef/cedolare secca per l'anno 2019 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
<b>Cedolare secca</b>	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.
<b>Isa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
<b>Immobili all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

<b>Attività finanziarie all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA. (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
<b>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires per i quali sono stati approvati gli ISA con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
<b>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
<b>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
<b>Rivalutazione beni d'impresa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento in unica soluzione delle imposte sostitutive per le imprese per le quali sono stati approvati gli ISA che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex L. 145/2018 nel bilancio 2018.
<b>Diritto annuale CCIAA</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese per le quali sono stati approvati gli ISA già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>Iva</b>	<b>Versamento</b> - Versamento Iva anno 2018 per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA che presentano la dichiarazione Redditi 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2019.
	<b>Esterometro</b> - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente.
	<b>Cessioni di carburante</b> - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese precedente (Prov. Ag. Entrate 28.05.2018).



<b>Iva</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
	<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	<b>Rimborso Iva estera</b> - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
<b>Gruppo Iva</b>	<b>Costituzione</b> - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2020 (prov. Ag. Entrate 19.09.2018).
<b>Inps</b>	<b>Contributi Gestione Separata</b> – Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.
	<b>Contributi artigiani e commercianti</b> – Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, senza maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.
	<b>Flusso UniEmens</b> – Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	<b>Contributi volontari</b> – Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2019 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	<b>Mod. 503/AUT</b> – Termine di presentazione del modello 503/AUT per i pensionati titolari di redditi di lavoro autonomo (art. 10 D. Lgs. 503/1992).
<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> – Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
<b>5 per mille</b>	<b>Regolarizzazione</b> – Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.
<b>Definizione ruoli doganali</b>	<b>Versamento</b> – Termine di versamento della 1ª o unica rata della definizione agevolata per i ruoli con tributi doganali.

## NOTE

- (1) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).  
L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.  
I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).  
Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
- (2) I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06 al 30.09.2019 sono posticipati al 30.09.2019. Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività, dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.  
La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati (art. 12-quinquies, cc. 3 e 4 D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019 - Ris. Ag. Entr. 64/E/2019 - Comunicato Ag. Entr. 28.06.2019).